



CH-3003 Berna, SMF / UFAG / rhi

Alle autorità cantonali preposte all'attuazione dei provvedimenti nel quadro dei miglioramenti strutturali

Nostro riferimento: rhi / mog
Berna, 14 März 2024

Circolare n. 2024/01

Ripristino dopo danni causati da elementi naturali e messa in sicurezza di edifici e impianti agricoli nonché di terreno coltivato

In seguito alla revisione totale dell'OMSt del 2022, abbiamo elaborato la presente circolare che sostituisce con effetto immediato le circolari 4/2005 – Unwetterschäden August 2005 – Schadenerhebung und Unterstützungsmöglichkeiten im Bereich Landwirtschaft e 5/2006 – Bearbeitung von Unwetterschäden mit grossem Ausmass (disponibili solo in tedesco e in francese).

1 Oggetto della circolare

La presente circolare integra l'articolo 17 capoverso 1 lettera b OMSt concernente il ripristino dopo danni causati da elementi naturali. Vi sono due tipi di danni dovuti al maltempo: quelli locali o regionali e quelli di grande portata (eventi naturali straordinari). Questi ultimi implicano, tra le altre cose, che la Confederazione abbia riconosciuto la situazione di calamità.

2 Basi legali

Legge sull'agricoltura (LAgr, titolo 5, in part. art. 87 cpv. 1 lett. c e 95 cpv. 3) e ordinanza sui miglioramenti strutturali (OMSt, in part. art. 17 cpv. 1 lett. b, art. 25 cpv. 2 e art. 26 cpv. 2).

3 Procedura di sovvenzione

Per ogni tipo di danno dovuto al maltempo, per il quale sono necessari provvedimenti immediati, occorre richiedere il più presto possibile all'UFAG un'autorizzazione per inizio anticipato dei lavori (cfr. anche la circolare 03/2021 Inizio dei lavori e acquisti giusta gli articoli 31 e 56 OMSt).

Si distinguono i seguenti provvedimenti.

- Provvedimenti immediati: provvedimenti che devono essere realizzati subito, come per esempio lo sgombero della strada per garantire la viabilità, altri lavori di sgombero e interventi di

Ufficio federale dell'agricoltura
Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna
Tel. +41 58 462 25 11, fax +41 58 462 26 34
www.blw.admin.ch

messa in sicurezza provvisori per eliminare i pericoli per l'uomo e gli animali e per evitare ulteriori danni imminenti. Questi lavori possono essere eseguiti già prima dell'autorizzazione per l'inizio anticipato dei lavori.

- Ripristino: ulteriori provvedimenti, come l'installazione di un cassone in legno per il consolidamento del pendio, lavori allo strato di fondazione e al rivestimento e lavori simili, possono essere eseguiti solo dopo il rilascio dell'autorizzazione per l'inizio anticipato dei lavori e dell'autorizzazione edilizia (laddove necessaria).
- Progetti successivi: provvedimenti adottati dopo un evento dovuto al maltempo per aumentare in modo duraturo la sicurezza o lo standard di sistemazione. Questi sono autorizzati e sovvenzionati nell'ambito della procedura ordinaria e pertanto non fanno parte di un inizio anticipato dei lavori.

Il Cantone chiarisce e notifica all'UFAG quali sono i provvedimenti previsti e se questi tangono inventari federali o sentieri. In caso positivo, all'occorrenza l'UFAG coinvolge l'USTRA, l'UFC e l'UFAM.

3.1 Procedura di sovvenzione per i danni locali o regionali dovuti al maltempo

Un inizio anticipato dei lavori è autorizzato soltanto per il ripristino dello stato antecedente all'evento. I lavori eseguiti prima del rilascio dell'autorizzazione per l'inizio anticipato dei lavori, eccetto i provvedimenti immediati (cfr. introduzione sopra), non danno diritto ai contributi. Entro 4 mesi dopo l'inizio anticipato dei lavori occorre inoltrare all'UFAG la domanda di aiuti finanziari. Su richiesta del Cantone, può essere concesso un termine più lungo.

3.2 Procedura di sovvenzione per i danni di grande portata dovuti al maltempo

In seguito a eventi di grande portata, il Consiglio federale designa un Ufficio competente (normalmente l'UFAM) che coordina il rilevamento e il sostegno e stila un bilancio dei danni. L'UFAG è responsabile della procedura di sovvenzione (cfr. tabella sotto), laddove sia interessata l'agricoltura.

| N. | Sca- denze impor- tanti dopo un evento | Attività | Osservazioni |
|----|---|--|--|
| 1 | Giorni | Prima notifica risp. richiesta del Cantone presso l'UFAG | Per l'avvio della procedura |
| 2 | Settimane | Creazione dell' Inventario globale (inventario dei danni mediante documentazione fotografica) e avvio della procedura per il rilascio dell'autorizzazione per l'inizio anticipato dei lavori a livello cantonale | Per i provvedimenti di ripristino |
| 3 | 1 mese | Domanda del Cantone all'UFAG di inizio anticipato dei lavori per i provvedimenti di ripristino in base all'inventario globale con estratto della CN (domanda collettiva o comunale) | Descrizione concreta del genere di lavori iniziati anticipatamente |
| 7 | 3-6 mesi | Preavviso , se sono interessati inventari federali Domanda di aiuto federale del Cantone in base all'inventario rettificato con piano corografico, rapporto e provvedimenti previsti per domanda. Vanno escluse doppie sovvenzioni. | In base alla portata del danno per Comune o come progetto collettivo per regione o regione parziale. Vanno registrate tutte le parti danneggiate mediante una documentazione fotografica |

| | | | |
|---|----------|--|---|
| 8 | 3-6 mesi | <p>Assegnazione del contributo da parte dell'UFAG d'intesa con i servizi federali coinvolti. Garanzia del finanziamento, avvio della procedura inerente i crediti supplementari e aggiuntivi, intesa con i servizi federali coinvolti.</p> <p>Conclusione del progetto, come di consueto per i progetti MS</p> | <p>Nel quadro di una procedura di corapporto semplice, se sono interessati inventari federali. Eventualmente sono possibili anche crediti di costruzione o di investimento (Cantone, dopo aver consultato l'UFAG)</p> |
|---|----------|--|---|

4 Contributi federali

Per l'aliquota del contributo federale è determinante l'articolo 25 capoverso 2 OMSt.

Per il ripristino dopo danni causati da elementi naturali, ai sensi dell'articolo 25 capoverso 2 OMSt, si applicano le aliquote di contributo per i provvedimenti collettivi indipendentemente dal numero di aziende coinvolte. Se il danno interessa una singola azienda, devono essere comprovate le dimensioni minime dell'azienda conformemente all'articolo 6 OMSt. In caso contrario, non si ha diritto a un contributo.

4.1 Provvedimenti in diverse zone di contribuzione

Se i danni interessano oggetti in diverse zone di contribuzione, l'aliquota del contributo di base per un progetto collettivo può essere calcolata in funzione dei costi attesi per ogni zona di contribuzione. A tal proposito occorre tener presente che l'aliquota di contributo per il pagamento finale non deve più essere modificata poiché ciò comporta un ingente maggior dispendio. Lo stesso vale anche se, in seguito a una mutata ripartizione dei provvedimenti tra le singole zone agricole, risultasse un'aliquota di contributo leggermente diversa.

4.2 Contributo supplementare per i ripristini

Si distingue tra il ripristino con il quale si ristabilisce lo stato antecedente al maltempo e i progetti successivi che vanno oltre lo stato precedente (cfr. anche il cap. 3).

Per i contributi supplementari per i ripristini è determinante l'articolo 26 capoverso 2 OMSt. I criteri per tali contributi supplementari sono spiegati nell'allegato 4 dell'OMSt. Per i ripristini dopo danni causati da elementi naturali e per la messa in sicurezza di edifici e impianti nonché di terreno coltivato possono essere concessi contributi supplementari fino al 6 per cento. Per la graduazione dei contributi supplementari è determinante l'incidenza dei danni causati da elementi naturali (portata, ripartizione) in riferimento al comprensorio comunale. Se si ottengono miglioramenti mediante i progetti successivi, questi non possono essere sostenuti con contributi supplementari per i ripristini.

Per condizioni particolarmente difficili quali costi di trasporto straordinari, problemi dell'area edificabile, configurazione particolare del terreno o esigenze legate alla protezione della natura e del paesaggio, in virtù dell'articolo 26 capoverso 3 OMSt possono essere versati cumulativamente contributi supplementari fino al 4 per cento.

4.3 Contributo supplementare per danni di grande portata dovuti al maltempo

Se nemmeno un adeguato sostegno da parte del Cantone, dei Comuni e di fondi di diritto pubblico è sufficiente a finanziare i lavori necessari, la Confederazione può accordare un **contributo supplementare** fino al 20 per cento per bonifiche fondiari volte a rimediare a conseguenze particolarmente gravi di eventi naturali straordinari (art. 95 cpv. 3 L'Agr). Questo contributo supplementare, applicato raramente, presuppone una decisione preliminare che può essere emanata dall'UFAG solo in base a un primo inventario dei danni rettificato, a condizione che il Consiglio federale abbia dichiarato la si-

tuazione di calamità per l'evento di grande portata in questione. Non è necessaria una controprestazione cantonale per questo contributo supplementare.

4.4 Ulteriori possibilità di sostegno

Per superare difficoltà finanziarie imminenti, il Cantone, d'intesa con l'UFAG, in virtù dell'articolo 107 LAgr, può concedere alle comunità nella regione di montagna anche **crediti di costruzione** per i ripristini eseguiti collettivamente.

Per superare difficoltà finanziarie a breve termine in caso di danni a singoli agricoltori possono essere concessi anche mutui esenti da interessi a titolo di **aiuto per la conduzione aziendale**.

Per danni non assicurabili, causati da eventi naturali non prevedibili, fondssuisse, l'ex fondo per danni causati dalla natura, eroga contributi finanziari. Per poterne beneficiare, il danno deve essere tempestivamente annunciato dalle persone interessate su un apposito portale. L'interlocutore normalmente è il Comune.

5 Costi computabili

5.1 Principi generali

In linea di principio si sostiene solo il ripristino dei danni direttamente correlati alla gestione agricola.

Le possibilità di sostegno sono limitate alla superficie agricola utile (SAU) e alle regioni d'estivazione, ovvero i danni nelle zone edificabili e nei terreni non coltivati non sono computabili (eccetto eventualmente impianti comunali di approvvigionamento idrico).

Sono computabili unicamente i costi che non sono coperti né mediante prestazioni assicurative né dal fondo per danni causati dalla natura e non assicurabili. Occorre evitare doppie sovvenzioni.

Per prestazioni sotto forma di lavori pianificatori e tecnici nonché per l'impiego di macchine occorre considerare i costi computabili conformemente alle Istruzioni relative all'articolo 10 capoverso 1 lettera a OMSt.

Non sono computabili i provvedimenti che vanno oltre un mero ripristino nell'ottica della destinazione originaria. I provvedimenti per sistemazioni ulteriori possono essere inoltrati come progetti successivi, tuttavia senza contributi supplementari, eccetto se si tratta della messa in sicurezza di edifici e impianti agricoli.

5.2 Costi computabili per provvedimenti immediati

Sono computabili unicamente costi per provvedimenti immediati che devono essere realizzati con macchinari pesanti. Non sono computabili gli sgomberi di strade, laddove non occorra risolvere danni ad esse.

5.3 Costi computabili per danni al terreno coltivato

Occorre prestare attenzione alla proporzionalità dei provvedimenti (costi – valore di reddito). Normalmente i costi computabili si limitano alle superfici campicole e ai prati o alle superfici fondamentali per l'esistenza dell'azienda e fino a un massimo di otto volte il valore di reddito. Lo sgombero di pascoli e alpi normalmente non è sostenuto.

5.4 Messa in sicurezza di edifici e impianti agricoli nonché di terreno coltivato

I provvedimenti per la messa in sicurezza di edifici e impianti agricoli nonché di terreno coltivato in virtù dell'articolo 17 capoverso 1 lettera b OMSt (prevenzione dei pericoli) vengono realizzati soltanto

nell'ambito di progetti successivi. La messa in sicurezza preventiva è sostenuta unicamente se vi è un pericolo latente, sono minacciati valori significativi e i costi sono commisurati ai valori minacciati.

In virtù dell'articolo 37 capoverso 3 OMSt, possono essere sostenute opere per la protezione di edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo come provvedimenti edilizi individuali.

6 Entrata in vigore

La presente circolare entra in vigore con effetto immediato.

Berna, 14 März 2024

Petra Hellemann
Responsabile di Settore

7 Allegato

7.1 Schema Determinazione dei costi computabili

